Massimario di giurisprudenza amministrativa
(a cura della redazione)

T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I 8 maggio 2024, n. 332 - Savoia, pres.; Traina, est. - (*Omissis*) (avv. Baholli) c. Provincia di (*Omissis*) (avv.ti Iadecola, Ardovini) ed a.

Ambiente - Individuazione dei soggetti responsabili del superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) di un sito - Ordinanza di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza, operativa o permanente - Onere istruttorio e motivazionale a carico dell'amministrazione.

L'ordinanza ex *art. 244 del d.lgs. 152/2006 può essere emanata solo nei confronti del soggetto al quale la contaminazione sia addebitabile, a titolo di dolo o colpa, in forza di condotte attive ovvero omissive, ma pur sempre connotate dagli elementi caratteristici della responsabilità soggettiva; ciò in applicazione del noto principio, di derivazione comunitaria, secondo il quale «chi inquina paga». Sull'amministrazione incombe, pertanto, nell'ambito del procedimento finalizzato alla individuazione del responsabile di un determinato evento di contaminazione, effettiva o potenziale, ed alla conseguente emanazione dell'ordine di esecuzione degli adempimenti di cui al titolo V del d.lgs. n. 152/2006, uno specifico onere istruttorio e motivazionale i cui esiti devono essere adeguatamente esternati, quanto meno, nell'ambito provvedimento conclusivo dello stesso (1).*

(1) In termini, tra le tante, da ultimo, T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 12 febbraio 2024, n. 204, in *www.osservatorioagromafie.it*; Cons. Stato, Sez. IV 7 marzo 2022, n. 1630, *ivi*.

*

Cons. Stato, Sez. III 22 aprile 2024, n. 3585 - Ferrari, pres. f.f. ed est. -(*Omissis*) (avv.ti Perin e Ghisi) c. Ministero dell'Interno ed a. (Avv- gen. Stato) ed a.

Caccia - Caccia agli ungulati e caccia collettiva - Armi - Divieto di detenzione di armi e munizioni - Valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di *fumus* - Revoca del porto d'armi.

La revoca del porto d'armi - in quanto atto con finalità di prevenzione di fatti lesivi della pubblica sicurezza - può essere sufficientemente sorretta da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus*, rispetto alle quali l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva, dovendo l'interessato essere una persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esiste l'assoluta sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. VI 20 luglio 2006, n. 4604, in *Foro amm. C.D.S.*, 2006, 7-8, 2254.

*

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III S 10 aprile 2024, n. 6950 - Stanizzi, pres.; Gallucci, est. - Rosa S.r.l. (avv.ti Marini, Sticchi Damiani) c. Ministero dello Sviluppo Economico ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Sviluppo sostenibile - Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Silenzio-assenso.

La formazione del silenzio-assenso non è applicabile ai procedimenti riguardanti l'erogazione degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, rientrando essi nella materia ambientale, ove non opera l'art. 20 della legge n. 241/1990. I termini del procedimento stabiliti dall'art. 24, comma 1, del d.m. 23 giugno 2016 hanno natura acceleratoria e ordinatoria, non essendo ricavabile né dal tenore letterale né dalla ratio *della disposizione un significato diverso e comunque inteso ad attribuire un valore positivo al compimento del decorso degli stessi (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. II 19 aprile 2023, n. 3995, in *https://www.giustizia-amministrativa.it/*; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III *ter* 7 settembre 2022, n. 11645, *ivi*.

*

Cons. Stato, Sez. II 9 aprile 2024, n. 3257 - Caputo, pres. f.f.; Ravasio, est. - (*Omissis*) S.r.l. (avv.ti Gratteri, Modena) c. Comune di Tavarnelle Val di Pesa (n.c.) ed a.

Copyright © - www.rivistadga.it

Sanità pubblica - Rifiuti - Custode giudiziario - Obblighi di rimozione - Sussiste.

La responsabilità alla rimozione dei rifiuti grava sul custode giudiziario di immobile sottoposto a pignoramento immobiliare, quando all'interno dell'immobile pignorato si trovino rifiuti da inviare a smaltimento; la circostanza che il custode giudiziario non assuma formalmente la custodia di tali rifiuti, oltre che essere indifferente ai fini della consumazione dell'illecito, contribuisce, semmai, ad aggravare la posizione del custode dell'immobile pignorato, che in tal modo assume un atteggiamento di dichiarato e voluto disinteresse verso i rifiuti, che per questo divengono «abbandonati» e «incontrollati» (1).

(1) Su fattispecie relativa al curatore fallimentare soggetto passivo dell'ordine di sgombero di rifiuti v. Cons. Stato, Ad. plen. 26 gennaio 2021, n. 2, in *https://www.giustizia-amministrativa.it/*.

*

Cons. Stato, Sez. IV 8 aprile 2024, n. 3204 - Mastrandrea, pres.; Loria, est. - Associazione di Volontariato Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori ed a. (avv.ti Cairoli, Salvini) c. Ministero della cultura ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Istanza per la realizzazione di un impianto di stoccaggio e rigassificazione Valutazione di impatto ambientale.

La valutazione d'impatto ambientale non determina una generica verifica di natura tecnica in merito all'astratta compatibilità ambientale di un'opera implicando la stessa una complessiva e approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto, alla luce delle alternative possibili e dei riflessi della stessa c.d. opzione-zero, il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita (1).

(1) Cfr. *ex pluribus* Cons. Stato, Sez. II 8 marzo 2021, n. 1902, in *https://www.giustizia-amministrativa.it/*.

*

Cons. Stato, Sez. II 4 aprile 2024, n. 3087 - Caputo, pres. f.f.; Sestini, est. - Immobiliare (*Omissis*) S.r.l. (avv.ti Vignolo, Massa) c. Comune di (*Omissis*) (avv. Pinna) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di allevamento intensivo - Smaltimento dei residui di macellazione e di lavorazione.

Le attività d'allevamento intensivo risultano particolarmente pericolose per i terzi e per la popolazione sotto plurimi profili sanitari ed ambientali anche riferiti, in alcuni casi, allo smaltimento dei residui di macellazione e di lavorazione determinando, secondo le generalissime previsioni del codice civile, una responsabilità particolarmente aggravata di tutti i soggetti partecipanti alla filiera produttiva o aventi su di essa poteri di controllo, che devono pertanto essere ritenuti responsabili, secondo le previsioni del codice dell'ambiente, dei possibili fenomeni di abbandono di rifiuti speciali o pericolosi e di inquinamento ambientale ai fini dei conseguenti interventi di ripristino sanitario ed ambientale (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. VII 2 aprile 2024, n. 2997 - Contessa, pres.; De Berardinis, est. - Curatela del Fallimento della So.Rie.Co. S.r.l. (avv. Como) c. Comune di Castelnuovo di Conza (SA) (avv. Lamberti) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Messa in sicurezza e rimozione - Obblighi della curatela fallimentare.

Nella sua qualità di detentore dei rifiuti, secondo il diritto sia interno, sia comunitario, quale gestore dei beni immobili inquinati, il curatore fallimentare è senz'altro obbligato a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero. Si tratta di un'applicazione del principio «chi inquina paga», che nella sua accezione comunitaria non richiede anche la prova dell'elemento soggettivo, né l'avvenuta successione, configurando la direttiva n. 2004/35/CE la responsabilità ambientale nei termini di una responsabilità oggettiva. La responsabilità della curatela fallimentare nell'eseguire la bonifica dei terreni di cui abbia acquisito la detenzione per effetto dell'inventario fallimentare dei beni ex *artt. 87 e ss. legge fall. può dunque prescindere dall'accertamento dell'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta e il danno constatato (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 26 gennaio 2021, n. 3, in *www.osservatorioagromafie.it.*

*

Copyright © - www.rivistadga.it

Cons. Stato, Sez. IV 2 aprile 2024, n. 2986 - Neri, pres.; Gambato Spisani, est. - A.D.A.- Azienda Depurazione Acque S.r.l. (avv. Zanco) c. A.R.P.A.V. - Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, della Provincia di Treviso, del Comune di Conegliano e della Piave Servizi S.r.l. (n.c.) ed a.

Acque - Impianto di smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi - Inquinamento - Concentrazioni di sostanze perfluoroalchilate (PFAS) nelle acque reflue scaricate in rete fognaria e nei fanghi prodotti dai trattamenti - Interventi di prevenzione - Legittimità.

Ai sensi dell'art. 74 del d.lgs. n. 152/2006 l'inquinamento è ravvisabile non solo quando nell'ambiente siano introdotte sostanze sicuramente nocive, ma anche nel caso di pericolosità solo potenziale, ovvero di sostanze che «possono nuocere» alla salute umana. L'inquinamento poi si verifica, sempre secondo la norma, per il solo fatto che la sostanza con queste proprietà venga introdotta nell'ecosistema, non richiedendosi che essa in concreto abbia già raggiunto concentrazioni superiori ai valori limite; in altre parole, legittima non solo interventi successivi ad un pregiudizio già verificatosi, ma anche interventi di prevenzione. Infine, sempre secondo le norme citate, lettera gg) del comma 2, il concetto di sostanza inquinante comprende «in particolare» le sostanze tabellate, ma non è esaustivo, riflettendo con ciò un dato scientifico scontato, per cui la pericolosità di una sostanza può emergere dopo periodi anche lunghi di uso in cui la si ritiene innocua (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Marche, Sez. I 26 marzo 2024, n. 313 - Daniele, pres.; Morri, est. - Properzi ed a. (avv. Cucchieri) c. Comune di Altidona (n.c.) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Terreno concesso in affitto ad un'azienda agricola - Ordinanza di rimozione, recupero o smaltimento rifiuti pericolosi abbandonati da ignoti - Proprietario incolpevole.

Anche il proprietario incolpevole deve essere informato dell'intenzione dell'amministrazione di provvedere d'ufficio quando non venga individuato il responsabile dell'abbandono di rifiuti; questo affinché il proprietario possa valutare se trovi più conveniente accollarsi gli oneri della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti oppure lasciare che provveda l'amministrazione. In questo secondo caso l'amministrazione può richiedere, al proprietario del suolo, il rimborso delle spese sostenute per effettuare la bonifica limitatamente al valore del sito dopo l'esecuzione degli interventi, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (1).

(1) In senso conforme cfr.: Corte giust. UE, Sez. III 4 maro 2015, in causa C-534/13, in *Foro it.*, 2015, 6, IV, 293; Cons. Stato, Ad. plen. 25 settembre 2013, n. 21 ord., in *https://www.giustizia-amministrativa.it/*; Cons. Stato, Sez. V 7 marzo 2022, n. 1630, in *www.osservatorioagromafie.it*; Cons. Stato, Sez. VI 7 settembre 2016, n. 4647, in *Riv. giur. edil.*, 2017, 1, I, 172; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 13 marzo 2023, n. 1644, in *Foro amm.*, 2023, 3, II, 498; T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III 22 febbraio 2017, n. 325, in *https://www.giustizia-amministrativa.it/*. Sulla possibilità di esercitare le garanzie gravanti sul terreno oggetto degli interventi da parte dell'amministrazione cfr. T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 13 giugno 2017, n. 1326, in *Riv. giur. edil.*, 2017, 4, I, 950.

*

Cons. Stato Sez. IV 21 marzo 2024, n. 2789 ord. - Lopilato, pres. f.f.; Conforti, est. - Società (*Omissis*) (avv. Filippucci) c. Ministero dell'interno, il Ministero della transizione ecologica ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Sostanze pericolose - Questioni di pregiudizialità interpretativa - Sulla compatibilità col diritto dell'Unione europea della legislazione nazionale.

Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali: A) «se la definizione di "presenza di sostanze pericolose" di cui all'art. 3, n. 12, della direttiva 2012/18/UE osti ad una prassi secondo la quale la previsione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti all'interno di un impianto di trattamento dei rifiuti sia rimessa ad una procedura operativa implementata dal gestore (ed eventualmente recepita dall'autorizzazione di cui all'art. 23 della direttiva 2008/98/CE o di cui all'art. 4 della direttiva 2010/75/UE), la quale, qualificando i rifiuti come miscele ai sensi dell'art. 3, n. 11, della direttiva 2012/18/UE, contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all'interno dell'impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell'allegato 1 alla direttiva 2012/18/UE»; B) «se l'art. 7 della direttiva 2012/18/UE, che prevede che il gestore sia obbligato a trasmettere "una notifica all'autorità competente" contenente le informazioni elencate nell'art. 7, paragrafo 1, della medesima direttiva, interpretato alla stregua dei princìpi di concorrenza e di libertà di stabilimento, osti ad una norma quale quella dell'art. 13, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. n. 105/2015 che prevede che la comunicazione delle informazioni debba avvenire esclusivamente mediante "una notifica, redatta secondo il modulo riportato in allegato 5" (comma 1), "sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione secondo quanto stabilito dalla disciplina vigente" (comma 2), "trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al comma 1 in formato elettronico utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all'articolo 5, comma 3"

Copyright © - www.rivistadga.it

oppure "esclusivamente via posta elettronica certificata firmata digitalmente" (comma 5), escludendo, per quel che interessa questo giudizio, una modalità di comunicazione effettuata attraverso "una procedura operativa implementata dal gestore" che contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all'interno dell'impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell'allegato 1 alla direttiva 2012/18/UE» (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 21 marzo 2024, n. 2746 - Mastrandrea, pres.; Loria, est. - (*Omissis*) (avv. Salazar) c. Comune di Reggio Calabria (avv. Falcomatà).

Sanità pubblica - Rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi - Ordine di rimozione - Nudo proprietario - Obbligo in solido con i trasgressori.

Incombono sul proprietario quanto meno gli obblighi di vigilanza e di controllo sul proprio bene affinché non si determini, anche ad opera dei possessori o detentori del bene a qualsiasi titolo, una situazione di inquinamento da rifiuti dannosa per l'interesse pubblico alla tutela della salute e dell'ambiente. Infatti, anche in recepimento dei princìpi di diritto elaborati dal diritto europeo in materia ambientale e di gestione dei rifiuti, il proprietario che volontariamente tiene una condotta incompatibile con i doveri di vigilanza, controllo e verifica dello stato in cui versano i propri beni, non può esimersi da responsabilità. In altre parole, il requisito della colpa postulato dall'art. 192, del d.lgs. n. 152/2006, consiste oltre che nella commissione di condotte positivamente orientate all'abbandono dei rifiuti, anche nell'omissione di quei doverosi controlli che - soli - potrebbero distogliere o impedire terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma, tra cui quelle di deposito incontrollato e di abbandono per le quali è causa (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 19 marzo 2021, n. 2399, in *https://www.giustizia-amministrativa.it/*.

*

Cons. Stato, Sez. IV 20 marzo 2024, n. 2725 - Neri, pres.; Furno, est. - Enel Produzione S.p.A. (avv.ti Crisafulli, Benozzo, Bruno) c. Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Avv. gen. Stato) ed a.

Sanità pubblica - Centrale termoelettrica - Rifiuti - Sistemazione di siti interessati dalla presenza di ceneri di carbone, terreni di riporto e materiali di scavo - Fonti inquinanti costituite da rifiuti stoccati - Messa in sicurezza soggetta al regime autorizzatorio previsto per le discariche.

L'art. 3, comma 3, del d.l. 25 gennaio 2012, come novellato dal d.lgs. n. 77/2021, convertito con modifiche dalla legge n. 108/2021, nell'affermare, ai fini dell'interpretazione autentica dell'art. 185 del d.lgs. n. 152/2006, l'equiparazione al suolo (e la gestione attraverso i soli procedimenti di bonifica) si riferisce alle «(…) matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione (…)», ragione per cui non può trovare applicazione nella fattispecie, ricorrente nel caso in esame, in cui il materiale non sia, in grandissima parte, qualificabile come «riporto» ma come residuo di attività produttive, identificabile pertanto quale rifiuto. In favore di questa conclusione depone l'evoluzione della rilevante normativa di settore. Dal quadro regolatorio emerge che, nell'ipotesi in cui le fonti inquinanti siano costituite da rifiuti stoccati, la messa in sicurezza deve trovare collocazione nel quadro del più ampio regime autorizzatorio di cui al Titolo IV previsto per le discariche di rifiuti. Ne discende che qualora nell'ambito di un procedimento di bonifica sia prevista la messa in sicurezza permanente mediante la realizzazione di un volume confinato qualificabile come rifiuto, tale intervento, pur se autorizzato nell'ambito di un procedimento di cui alla parte IV, Titolo V, del d.lgs. n. 152/2006, necessita di tutti i titoli necessari alla sua realizzazione restando conseguentemente la MISP assoggettata al regime autorizzatorio delle discariche di rifiuti di cui al citato Titolo IV (1).

(1) Sul unto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Veneto, Sez. II 19 marzo 2024, n. 533 - Flaim, pres.; Rinaldi, est. - Società Azienda Agricola dei Nicolo' S.S. (avv.ti Domenichelli, Zambelli, Zumerle) c. Regione Veneto (avv.ti Munari, Zanlucchi, Zanon) ed a.

Agricoltura e foreste - Riduzione di superficie boscata in assenza di qualsiasi autorizzazione - Ordinanza di rimessione in pristino dello stato dei luoghi per lavori di sistemazione agronomica di area boscata.

La disciplina di settore limita la possibilità di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai casi previsti dall'art. 167, commi 4 e 5, richiamato dall'art. 146, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio. I casi contemplati da dette disposizioni sono tassativi, e si riferiscono tutti a lavori inerenti fabbricati (interventi minori su edifici), sicché non si può far luogo all'autorizzazione paesaggistica in sanatoria nel caso di

Copyright © - www.rivistadga.it

interventi di alterazione di territori coperti da foreste e da boschi. Poiché gli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004 non consentono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi di riduzione di superficie boscata (disboscamento) ne deriva che l'ordinanza di ripristino ex *art. 167, comma 2, costituisce atto dovuto e vincolato, dovendo l'area protetta essere ricostruita nella sua essenza forestale. La sanzione ripristinatoria è, infatti, prevista come la regola per gli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica e la possibilità di sanatoria paesistica postuma è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall'art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004. L'intenzione legislativa è chiara nel senso di precludere qualsiasi forma di legittimazione del «fatto compiuto», in quanto l'esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell'intervento (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. VI 29 marzo 2013, n. 1851, in *Riv. giur. amb.*, 2013, 5, 595; Cons. Stato, Sez. III 2 marzo 2018, n. 1312, in *https://www.giustizia-amministrativa.it/*; Cons. Stato, Sez. III 24 dicembre 2019, n. 8817, *ivi.*

*

Cons. Stato, Sez. IV 12 marzo 2024, n. 2395 - Lopilato, pres. f.f.; Carpino, est. - Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno (avv.ti Murino, Celotto) c. Comune di Nocera Inferiore (avv. Criscuolo) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Ordinanze contingibili e urgenti - Presupposti per l'adozione.

L'adozione di una ordinanza contingibile e urgente è manifestazione di un potere eccezionale esercitabile dal Sindaco nelle ipotesi di incolumità pubblica e sicurezza come ufficiale di governo, con i connessi obblighi di preventiva comunicazione al prefetto (art. 54, d.lgs.267/2000); detto potere eccezionale può essere esercitato come capo dell'amministrazione comunale nelle ipotesi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale (art. 50, d.lgs. 267/2000). Il presupposto per l'adozione di una ordinanza contingibile e urgente, sia che venga adottata dal sindaco quale capo dell'amministrazione comunale sia quale ufficiale di governo, è comunque la necessità di provvedere con immediatezza - l'urgenza - in ordine a situazioni eccezionali ed imprevedibili che non possono essere fronteggiate con gli strumenti ordinari, ossia la contingibilità. Non è pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (1).

(1) Cfr. *ex multis*, Cons. Stato, Sez. V 12 giugno 2017, n. 2847, in *https://www.giustizia-amministrativa.it/*.

*

T.A.R. Veneto, Sez. IV 11 marzo 2024, n. 458 - Raiola, pres.; Mielli, est. - Contarina S.p.A. (avv. Pellegrini) c. Provincia di Treviso (avv.ti Rapicavoli, Bisiach e Tonon) ed a.

Ambiente - Danno ambientale - Contaminazione delle acque di falda presso una discarica - Ordine di presentazione del piano di caratterizzazione - Onere della prova

L'operatore che abbia causato un danno ambientale nello svolgimento delle attività pericolose di cui all'allegato 5 alla parte VI del d.lgs. n. 152 del 2006, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 242, 244, 298 bis*, della parte VI, comma 1, lett.* a*), e 311, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, è obbligato a eseguire la bonifica delle matrici ambientali inquinate, secondo un criterio di imputazione di tipo oggettivo, in base al quale l'amministrazione è tenuta a provare l'evento della contaminazione e, secondo il principio del «più probabile che non», l'esistenza di un nesso causale tra la condotta attiva o omissiva dell'operatore e l'inquinamento riscontrato, senza essere tenuta a dimostrare l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. In questi casi, con un'inversione dell'onere della prova, l'operatore può far valere all'amministrazione, fornendone la dimostrazione rigorosa nel corso del procedimento amministrativo, l'eventuale sussistenza delle cause di esonero di responsabilità previste dall'art. 308, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 che corrispondono a quelle previste dall'art. 8, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2004/35/CE, e può altresì impugnare in sede giurisdizionale l'eventuale ordine di bonifica deducendo che è stato adottato senza tener adeguatamente conto delle circostanze dedotte. Invece nel caso di attività non pericolose non comprese tra quelle contemplate l'amministrazione, nell'individuare il responsabile dell'inquinamento destinatario dell'ordine di bonifica, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 242, 244, 298* bis *della parte VI, comma 1, lett.* b*), e 311, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, deve provare non solo in termini oggettivi l'evento della contaminazione e, secondo il principio del «più probabile che non», l'esistenza di un nesso causale tra la condotta attiva o omissiva dell'operatore e l'inquinamento riscontrato, ma anche l'elemento soggettivo del dolo o della colpa (1).*

(1) Sul unto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Basilicata, Sez. I 19 febbraio 2024, n. 87 - Donadono, pres.; Mariano, est. - Gas Plus Italiana S.r.l. (avv. Rotelli) c. Regione Basilicata (n.c.) ed a.

Copyright © - www.rivistadga.it

Ambiente - Esplorazione, produzione, distribuzione e vendita del gas - Attuazione urgente di misure di prevenzione finalizzate ad arrestare la migrazione dei contaminanti in falda - Gestore incolpevole dell'area contaminata.

Le «misure di prevenzione» possono essere imposte anche nei confronti del gestore incolpevole dell'area contaminata, come si evince dall'art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 [«Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242»]. Esse costituiscono, ai sensi dell'art. 240, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 152/2006, «le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia». La descritta qualificazione non si colloca affatto in un contesto emergenziale e, dunque, non si appalesa incompatibile con una situazione di inquinamento «storico», richiedendo più propriamente l'esistenza di un nesso di correlazione temporale e funzionale tra il fenomeno inquinante e le relative iniziative di contenimento (1).

(1) Sul unto non si rilevano precedenti in termini.

Copyright © - www.rivistadga.it